

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»

(76/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le legislazioni nazionali relative alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» sono diverse da uno Stato membro all'altro ostacolando in tal modo gli scambi;

considerando che tali divergenze possono essere eliminate esigendo che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» sia conforme a norme tecniche armonizzate;

considerando che può tuttavia accadere che certi materiali offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme armonizzate pur senza rispettare le medesime;

considerando che è necessario prevedere che un organismo autorizzato verifichi se il materiale è conforme alle norme armonizzate o offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito da dette norme; che gli esami devono vertere non solo sui documenti descrittivi, ma anche sulla costruzione e sul montaggio del materiale;

considerando che il risultato positivo di tali esami deve essere sancito da certificati e da marchi riconosciuti in tutti gli Stati membri;

considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»;

considerando che esiste il rischio che alcuni materiali elettrici destinati ad essere utilizzati in «atmosfera esplosiva», pur avendo ottenuto un certificato e un marchio che ne permettono la libera circolazione, presentino un pericolo per la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per evitare tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva», ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori in sotterraneo delle miniere grisuose e del materiale elettrico usato in medicina.

Articolo 2

Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, s'intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità.

Articolo 3

Una «atmosfera esplosiva» esiste negli ambienti nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri, atte a formare con l'aria miscele esplosive.

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 2. 9. 1971, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 41 del 29. 4. 1971, pag. 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, vietare la vendita o la libera circolazione o l'uso conforme alla destinazione del materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2:

— la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato di conformità rilasciato in virtù dell'articolo 8 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 10;

— che deroghi a norme armonizzate e per il quale, grazie ad un esame speciale della fabbricazione, si sia potuto accertare che garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella di queste norme, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'articolo 9 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 10.

2. Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in connessione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscele esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.

Per quanto concerne le condizioni d'installazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione del materiale elettrico prodotto in altri Stati membri e oggetto della presente direttiva.

3. Le condizioni d'installazione, qualora non siano soggette ad altre disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del paese di destinazione.

4. Per norme armonizzate, ai sensi della presente direttiva, si intendono le norme il cui riferimento figurerà ulteriormente in direttive particolari del Consiglio.

5. Per taluni materiali dotati di protezione semplificata e destinati ad essere utilizzati unicamente in uno spazio in cui il pericolo sia limitato, le direttive particolari di cui al paragrafo 4 possono prevedere che la conformità alle relative norme armonizzate sia comprovata da una procedura semplificata, che potrebbe limitarsi al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.

Articolo 5

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni che saranno espressamente indicate in ciascuna delle direttive particolari, sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 7.

2. Analogamente, nell'ambito di questa procedura, possono essere esaminati tutti i problemi inerenti ai certificati di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, rilasciati conformemente all'articolo 9.

Articolo 6

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al

Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 8

1. Il certificato di conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'articolo 14. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal rilascio del certificato di conformità.

L'organismo autorizzato che procede all'esame del materiale compila un verbale che è tenuto a disposizione degli Stati membri.

2. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di conformità può revocarlo quando constatata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo. Essi possono inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Articolo 9

1. Il certificato di controllo citato all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'articolo 14. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.

2. Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale, trasmette i documenti descrittivi del materiale, i verbali e i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato conformemente all'articolo 7. Questa corrispondenza è confidenziale.

3. Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente

alla procedura di cui al paragrafo 2, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente.

4. In caso di appello al comitato secondo la procedura prevista all'articolo 7 e se il parere di quest'ultimo è favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.

5. Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal suo rilascio.

6. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constatata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo. Essi possono inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Articolo 10

1. Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto alle prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6.

Gli Stati membri si accertano con opportune misure che il fabbricante apporrà tale marchio soltanto se possiede il certificato di conformità o di controllo.

2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che precisino le particolari condizioni d'uso.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire una soddisfacente sorveglianza della fabbricazione del materiale soggetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione dettagliata, che il materiale, quantunque

conforme alle prescrizioni delle direttive in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari, nel proprio territorio, l'immissione nel mercato di tale materiale. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, questi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 7; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 13

I modelli dei marchi e certificati utilizzati dagli Stati membri saranno pubblicati, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli organismi di

controllo da esso autorizzati a procedere all'esame del materiale e/o a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e l'elenco dei destinatari della corrispondenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 5. Esso notifica anche ogni modifica di questi elenchi.

Tale comunicazione è effettuata al più tardi entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le misure preparatorie necessarie affinché le disposizioni della presente direttiva entrino in vigore entro diciotto mesi dalla notifica della prima direttiva particolare.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS